

SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA  
“Risarcimento del danno e tecniche di liquidazione  
nel giudizio civile e nel giudizio amministrativo”  
Roma, TAR del Lazio 11-12 ottobre 2016

**SALVATORE PATTI**

*“Il danno biologico, quello morale e quello esistenziale:  
voci descrittive o ontologicamente autonome”*

## **1. Introduzione**

La storia della responsabilità civile è caratterizzata dal progressivo estendersi delle ipotesi di danno riconosciute meritevoli di risarcimento e, nel contempo, dell'esigenza di delimitare l'ambito del danno risarcibile.

Soltanto in tempi relativamente recenti, ad esempio, in molti ordinamenti giuridici è stata ammessa la rilevanza della morte di una persona ai fini del risarcimento del danno e, più in generale, è stato riconosciuto il diritto al risarcimento per lesioni che non presentano carattere pecuniario.

La «linea di delimitazione» delle ipotesi di danno risarcibile, nel quadro di una tendenza favorevole al risarcimento del danno non patrimoniale, non è stata tuttavia tracciata in esecuzione di un piano coerente e unitario ma sovente in base a suggestioni ed esigenze derivanti dal singolo caso. Le incertezze della giurisprudenza – e le soluzioni a volte divergenti – non sono dipese soltanto da diverse valutazioni in ordine alla meritevolezza degli interessi ma da un cumulo di retaggi storici e di preoccupazioni di ordine economico. In molti casi il diniego del risarcimento, basato formalmente sul carattere non patrimoniale della perdita subita dall'attore, soprattutto negli ordinamenti di *common law*, è stato giustificato in base a ragioni di *policy*, richiamate al fine di impedire un onere sociale. Da molte decisioni emerge infatti una precisa consapevolezza del fatto che, nonostante il costo del risarcimento gravi inizialmente sul

responsabile o sul suo assicuratore, si determina comunque un costo sociale, derivante ad esempio dal conseguente aumento del premio dell'assicurazione e dal pericolo che per questo motivo molte persone preferiscano non stipulare il relativo contratto o, più in generale, da un aumento della litigiosità. In senso critico, si fa riferimento anche alla inadeguatezza del risarcimento del danno, dato il tipo di lesione, e comunque alla difficoltà di determinare l'ammontare del danno da risarcire.

Le problematiche brevemente ricordate hanno accompagnato l'evoluzione di molti ordinamenti giuridici. I dubbi relativi alla risarcibilità del danno non patrimoniale derivante da uccisione di un congiunto o da altre figure di pregiudizio legate alla «normale» esistenza della persona hanno quindi impegnato le Corti di molti paesi, ma l'esperienza italiana si caratterizza, soprattutto nel contesto europeo, per diversi motivi. Il più rilevante è certamente rappresentato dal peculiare “sistema” costituito dagli artt. 2043 e 2059 c.c., con i noti limiti previsti nel secondo per quanto concerne il danno non patrimoniale, e dai tentativi di superarli, nei diversi momenti storici, riconducendo alcune fattispecie di danno nell'ambito della fattispecie dell'art. 2043 oppure forzando i tradizionali confini dell'art. 2059 c.c.

Degna di menzione, altresì, la grande attenzione dedicata da parte della dottrina italiana a tutte le fattispecie di danno che riguardano la persona umana ed il suo benessere. Diverse scuole – basti ricordare quelle di Genova, Pisa e Trieste – hanno profuso un impegno straordinario sotto il profilo dell'approfondimento teorico accompagnato da una non frequente capacità di influenzare gli orientamenti giurisprudenziali. Innumerevoli decisioni dei giudici di merito, importanti sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale hanno così accompagnato il cammino del danno non patrimoniale, con il risultato – anzitutto – di metterne in luce molteplici aspetti e risvolti, nonché la conseguente «creazione» di figure che a volte non trovano riscontro negli altri ordinamenti giuridici europei e hanno sollecitato interesse e curiosità di studiosi di altri paesi.

## **2. La fase antecedente all'intervento delle Sezioni unite del 2008**

Nel quadro sopra descritto si colloca la decisione delle Sezioni Unite della Cassazione (nr. 26972 del 2008), la quale muoveva dalla constatazione di un contrasto

giurisprudenziale, rilevando che *«negli ultimi anni si sono formati in tema di danno non patrimoniale due contrapposti orientamenti giurisprudenziali, l'uno favorevole alla configurabilità, come autonoma categoria del danno esistenziale – inteso, secondo una tesi dottrinale che ha avuto seguito nella giurisprudenza, come pregiudizio non patrimoniale, distinto dal danno biologico, in assenza di lesione dell'integrità psico-fisica, e dal c.d. danno morale soggettivo, in quanto non attiene alla sfera interiore del sentire, ma alla sfera del fare areddituale del soggetto – l'altro contrario»*.

Si noti, fin d'ora, poiché si tratta di un aspetto di centrale rilievo per la valutazione della sentenza, che il contrasto denunciato non riguarda quindi la risarcibilità del danno esistenziale bensì (semplicemente) la sua «configurabilità, come autonoma categoria» all'interno del danno non patrimoniale.

Prima di affrontare la questione del danno non patrimoniale e della ammissibilità di sue autonome categorie o “sottocategorie” (come si dice in altre pagine della sentenza), conviene ricordare, da un punto di vista sistematico, un'altra affermazione della Corte, secondo cui – come già precisato in altre decisioni degli ultimi anni – *«la rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., come norma deputata alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, riporta il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.)»*.

Sistema bipolare, dunque, e di conseguenza un'unica possibile contrapposizione, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale.

Risulta pertanto accantonata un'altra ricostruzione, operata dalla Corte nella seconda metà degli anni ottanta dello scorso secolo, proprio al fine di garantire il risarcimento in fattispecie di danno alla persona, successivamente ricondotte sotto la terminologia del danno esistenziale. Mi riferisco, in primo luogo, alla nota sentenza che ha ammesso la risarcibilità del danno subito dal marito per l'impossibilità di avere rapporti sessuali con la moglie in conseguenza di una affezione alle vie genito-urinarie a quest'ultima causata da un errato intervento di un medico. In quella occasione la Corte di Cassazione affermò il principio di diritto secondo cui il risarcimento del danno rappresenta il «modo di riparazione della lesione di quel diritto della persona, qualificabile come danno, che non

è né patrimoniale né non patrimoniale, comunque rientrante nella previsione dell'art. 2043 c.c.» (Cass. 11 novembre 1986, n. 6607).

In tal modo, nel concetto di danno – sotto il profilo in esame non meglio specificato – dell'art. 2043 c.c. erano stati ricondotti pregiudizi riguardanti la persona precedentemente considerati irrilevanti ai fini del risarcimento, se non quando (eccezionalmente) potessero riscontrarsi nella fattispecie tutti i requisiti di risarcibilità del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c.

La soluzione privilegiata dalla Corte suprema trovava un autorevole precedente dottrinale nella tesi che aveva individuato il danno personale come figura autonoma e distinta rispetto a quella del danno morale: soltanto quest'ultima andrebbe ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 2059 c.c., con le conseguenti limitazioni in ordine al risarcimento, mentre il danno personale, in tal modo, trovava tutela nell'ampia formula dell'art. 2043 c.c. (R. Scognamiglio).

Un'importante conferma si ebbe dopo circa un decennio, quando la Corte suprema, nell'affrontare un'analogha questione, ebbe modo di affermare che la norma di cui all'art. 2043 c.c., stabilendo il principio della risarcibilità del danno subito, senza alcun riferimento alla natura patrimoniale dello stesso, consente in via immediata la risarcibilità del complessivo «valore» della persona, nella sua proiezione non solo economica ed oggettiva, ma anche soggettiva, quindi, della lesione dei diritti primari, in quanto inerenti alla persona umana. Tra essi, ribadì la Cassazione, deve essere compreso il diritto di ciascun coniuge ai rapporti sessuali con l'altro, avente come contenuto un aspetto della personalità di ciascun coniuge, risarcibile, pertanto, in base al precetto di cui all'art. 2043 c.c. e non a quello di cui all'art. 2059 c.c. (Cass., 21 maggio 1996, n. 4671).

La tendenza, in quegli anni, era quindi quella di travasare, per così dire, fattispecie di confine dall'ambito dell'art. 2059 c.c. in quello dell'art. 2043 c.c. o – come si è visto – mediante la individuazione di un terzo genere di danno o, più semplicemente, qualificando come danno patrimoniale pregiudizi di dubbia collocazione. Così, ad esempio, in quella fase storica venne qualificato come danno patrimoniale il c.d. danno alla vita di relazione, al fine di dare in ogni caso riconoscimento economico alle lesioni subite da interessi e valori attinenti alla persona umana.

Gli sforzi della dottrina e della giurisprudenza si erano quindi dedicati alla individuazione degli aspetti e risvolti economici di lesioni riguardanti beni «non economici», ravvisandoli soprattutto nelle ridotte possibilità di occasioni economicamente vantaggiose, ed in tal senso non confondibili con l'eventuale diminuzione della capacità di lavoro. Così con riferimento alla perdita della capacità sessuale – o al danno subito dal coniuge per la sopravvenuta impossibilità di rapporti sessuali con la persona che aveva subito la lesione – si rilevava che l'evento compromette (l'acquisizione o) la conservazione dello stato coniugale, ed il pericolo dello scioglimento del matrimonio costituisce un danno patrimonialmente valutabile, poiché dal rapporto coniugale nascono reciproci diritti di assistenza (sia morale che) materiale (Cass., 11 novembre 1986, n. 6607).

Nelle decisioni citate non si parlava ancora di danno esistenziale, ma, come è noto, le prime teorizzazioni riconducevano la “nuova” figura nell'ambito dell'art. 2043 c.c., al fine di garantire *in ogni caso* il risarcimento.

L'indirizzo giurisprudenziale favorevole ad utilizzare la mancata qualificazione del danno – sotto il profilo della patrimonialità – nella formula dell'art. 2043 c.c. venne abbandonata alla fine dello scorso secolo, con la conseguenza di un progressivo aumento delle fattispecie di danno, considerato non patrimoniale, ricondotte sotto la previsione dell'art. 2059 c.c.

### **3. Il significato dell'intervento delle Sezioni Unite**

La proliferazione delle figure di danno aveva spinto attenta dottrina a segnalare la necessità di «rimettere ordine sulla definizione e delimitazione delle nozioni attinenti alla grande dicotomia, danno patrimoniale – danno non patrimoniale» data la stratificazione di «nozioni e figure varie (danno morale, danno alla vita di relazione, danno estetico, danno biologico, danno esistenziale)» (Cian). Destinataria dell'invito a «rimettere ordine» era probabilmente la dottrina, ma il compito sembra averlo assunto la citata sentenza delle Sezioni Unite utilizzando l'occasione offerta da una questione relativa al c.d. danno esistenziale.

Leggendo le sentenze del 2008, la prima impressione che si ricava è quella – come detto – che le Sezioni Unite non abbiano deciso sulla risarcibilità o meno dei pregiudizi ormai

da tempo ricondotti sotto l'«etichetta» del danno esistenziale, bensì sulla configurabilità di un'autonoma categoria (o sottocategoria) di danno esistenziale, al quale – si legge ancora nella sentenza e nell'ordinanza di rimessione – un orientamento giurisprudenziale «nega dignità concettuale».

La questione, quindi, appare, per certi versi, (soltanto) di rilevanza teorico-sistemica, in quanto – è bene rilevarlo prontamente – nulla cambia se un certo pregiudizio viene risarcito poiché rientra in un'unica categoria, in questo caso il danno non patrimoniale, oppure in una diversa categoria, o meglio sottocategoria, in questo caso il c.d. danno esistenziale.

Ma, in effetti, all'intento di tipo sistematico si accompagna nella sentenza una preoccupazione di ordine pratico: quella di limitare la fattispecie di danno non patrimoniale da considerare risarcibile, e ciò in particolare con riferimento alla ipotesi di danno c.d. bagattellare.

A questo riguardo, il punto centrale della motivazione è quello secondo cui il danno non patrimoniale è risarcibile soltanto nei casi previsti dalla legge, tra i quali – alla luce della interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. – rientrano i casi di lesione di valori della persona costituzionalmente garantiti. Tuttavia, nonostante il suddetto rinvio della Costituzione, secondo le Sezioni Unite, il danno non patrimoniale «manca del carattere della atipicità, che invece caratterizza il danno patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c.». Di conseguenza, viene esclusa la configurabilità di categorie generalizzanti, come quella del danno esistenziale, che finirebbero per privare il danno non patrimoniale del carattere della tipicità.

L'impianto teorico della sentenza si basa quindi sulla contrapposizione tra la tipicità, che caratterizzerebbe il danno non patrimoniale, e l'atipicità che viceversa segnerebbe il danno patrimoniale. Al riguardo, la Corte non si è avveduta che la tipicità del danno non patrimoniale era più facilmente sostenibile quando le ipotesi ammesse al risarcimento erano soltanto quelle di cui all'art. 2059 c.c./185 c.p. nonché quelle espressamente disciplinate da altre norme di legge con riferimento ad ipotesi specifiche. Ma questa tesi non sembra ancora sostenibile dopo che la stessa Corte suprema, con le note sentenze gemelle n. 8827 e 8828 del 2003 ha esattamente affermato la risarcibilità del danno non patrimoniale nel caso di lesione di valori della persona costituzionalmente garantiti.

Il rinvio a tali diritti, infatti, non può essere limitato a quelli previsti e “tipizzati” nelle varie norme della Costituzione che tutelano singoli interessi della persona, come ad es. la salute (art. 32), dovendosi certamente estendere ai diritti inviolabili dell’uomo previsti dall’art. 2, norma che – anche grazie all’elaborazione dei diritti della personalità – ha consentito la tutela (risarcitoria) di nuovi interessi ritenuti essenziali per lo sviluppo della persona ancorché privi di espresso fondamento normativo. Il catalogo delle posizioni soggettive tutelate, come è noto, è cambiato e si è ampliato nel tempo alla luce delle mutate esigenze, e appare quindi difficile parlare di una «tipicità» delle fattispecie di danno non patrimoniale quale conseguenza della lesione di un catalogo di interessi tutelati non certo caratterizzato da *numerus clausus* bensì continuamente soggetto ad espansioni.

In definitiva, la qualifica di «categoria generalizzante» attribuita dalla Corte al danno esistenziale potrebbe ben attribuirsi al danno non patrimoniale, con la conseguenza che (anche senza l’intermediazione del danno esistenziale) vacilla la tesi che ad esso attribuisce il carattere della tipicità.

Alla critica suddetta si potrebbe rispondere sostenendo che gli interessi tutelati dall’art. 2 Cost. variano e aumentano nel tempo, ma che in un dato momento storico rappresentano comunque un certo numero di fattispecie, sia pure ancorato alla tipizzazione effettuata dal diritto vivente e non dal legislatore. A ben vedere, tuttavia, escludendo la «categoria generalizzante» del danno esistenziale, la Corte sembra voler negare la possibilità dei suddetti ampliamenti della risarcibilità a nuove fattispecie di danno, che invece – a prescindere dalle «etichettature» – dovranno essere considerate risarcibili se configurano violazioni di interessi riconducibili alla tutela di cui all’art. 2 Cost.

Alla contrapposizione tra atipicità del danno patrimoniale e tipicità del danno non patrimoniale, che – come detto – costituisce la base del ragionamento delle Sezioni Unite, può muoversi una critica ulteriore, che tuttavia rappresenta in realtà un rilievo rivolto (non tanto alla decisione in esame quanto) ad una diffusa lettura dell’art. 2043 c.c.

Alla (presunta) tipicità delle fattispecie di danno non patrimoniale viene infatti contrapposta l’atipicità del danno patrimoniale. Cardine di questa tesi, come è noto, è

l'aggettivo «ingiusto» che, introdotto nel codice vigente servirebbe appunto a garantire il risarcimento in tutte le ipotesi in cui ricorre la «ingiustizia» del danno. Se, tuttavia, si segue la tesi ormai generalmente accolta, secondo cui il danno può considerarsi ingiusto quando risulta violato un interesse tutelato come diritto soggettivo o almeno come interesse legittimo, deve giungersi alla conclusione che anche nel caso del danno patrimoniale, in un dato momento storico, è teoricamente possibile individuare tutti gli interessi tutelati, che risultano quindi tipizzati poiché necessariamente collegati ad una norma che ne prevede la tutela.

Il ragionamento non può essere approfondito in questa sede, ma ciò che preme mettere in luce è la possibilità di equiparare il sistema di selezione degli interessi tutelabili nel caso del danno patrimoniale e nel caso del danno non patrimoniale, con la conseguenza di dovere dubitare della esattezza delle soluzioni che si basano sulla contrapposizione tra atipicità del primo e tipicità del secondo.

#### **4. *Segue.* La negazione della dignità concettuale di sottocategorie di danno non patrimoniale**

Come detto, la sentenza in esame, negando la possibilità di configurare un'autonoma sottocategoria di danno non patrimoniale definita danno esistenziale, non sembra avere escluso la risarcibilità dei pregiudizi che la dottrina e parte della giurisprudenza avevano inteso in tal modo qualificare, fatta eccezione per le fattispecie di danno “bagattellare”.

Del resto la negazione della dignità concettuale di (categorie o) sottocategorie del danno non patrimoniale non riguarda soltanto il c.d. danno esistenziale. Al contrario, la sentenza dopo avere identificato il danno non patrimoniale come quello «determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica», ed avere precisato che anche il danno non patrimoniale presuppone la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile di cui all'art. 2043 c.c., nega che nell'ambito della «categoria generale del danno non patrimoniale» sia possibile individuare un'autonoma sottocategoria di danno morale, ed afferma che, parimenti, soltanto a fini descrittivi, può parlarsi di danno biologico oppure di danno da perdita del rapporto parentale.



Un comune destino accomuna quindi le varie «voci» di danno non patrimoniale elaborate negli anni da dottrina e giurisprudenza: ad esse viene negata la “dignità concettuale” (?) di sottocategorie ma ciò non sembra toccare il piano della loro risarcibilità, se ricorrono determinati presupposti, relativamente ai quali non sembrano emergere rilevanti novità.

Il risultato a cui perviene la sentenza può quindi non apparire di grande rilievo sistematico, soprattutto, pressoché privo di conseguenze di ordine pratico dal punto di vista dell’ammissibilità del risarcimento.

Addirittura è stato segnalato un “passo indietro”, per la suddetta negazione della configurabilità di autonome sottocategorie, con riferimento al danno biologico, trattato alla stregua delle altre figure di danno non patrimoniale nonostante un espresso riconoscimento normativo e una definizione legislativa come «lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito» (art. 138 e 139 D. Lgs. n. 209/2005, Codice delle assicurazioni private). La Corte al riguardo osserva che la suddetta definizione è «suscettiva di generale applicazione», non avvedendosi forse che anch’essa contribuisce pertanto a far dubitare dell’asserita tipicità del danno non patrimoniale.

Certamente condivisibile appare la preoccupazione di evitare “duplicazioni” di risarcimento, riferendo lo stesso pregiudizio a diverse sottocategorie. Tale esigenza era stata peraltro già stata sottolineata dalla stessa Corte di Cassazione in altre occasioni, mentre a prescindere dalle questioni terminologiche e di ordine classificatorio si farebbe fatica ad individuare nella sentenza delle Sezioni Unite un (innovativo) principio di diritto.

In conclusione, può dubitarsi che un (secondo) intervento delle Sezioni Unite – a prescindere da un parziale *revirement* compiuto dalla terza sezione (Cass., 30 ottobre 2007, n. 22884) – fosse necessario al fine di effettuare la riferita opera di “sistemazione” concettuale. Non sembrava, infatti, che molto fosse mutato per quanto riguarda la figura del danno esistenziale, o tanto meno che essa potesse dirsi “ridimensionata” dalla decisione, poiché la stessa negazione (anche) delle altre “sottocategorie” di danno non

patrimoniale (danno morale e danno biologico) aveva confermato la equiparabilità del pregiudizio esistenziale alle altre figure di danno non patrimoniale e quindi la sua risarcibilità.

## **5. Gli orientamenti giurisprudenziali successivi**

In seguito alle pronunce delle Sezioni unite la Corte Suprema ha avuto occasione di ritornare più volte sulle problematiche sopra indicate e le più recenti decisioni sembrano confermare la fondatezza delle considerazioni sopra svolte.

La sentenza Cass., 26 maggio 2011, n. 11609 (in NGCC, 2011, I, 1070) afferma che nel procedere alla quantificazione e alla liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, il giudice deve tenere conto di tutti i diversi aspetti in cui il danno si atteggia nel caso concreto. Ciò in quanto, pur evitando qualsiasi duplicazione, il danno non patrimoniale deve essere integralmente risarcito «mediante l'attribuzione di somme separate e diverse in relazione alle diverse voci (sofferenza morale, danno alla salute, danno estetico, ecc.)», nei casi in cui la legge lo ammette. In altri termini, come sopra osservato, nonostante la qualificazione in termini di categoria unitaria, le diverse voci del danno non patrimoniale continuano a sussistere con una loro autonomia e specificità, tenendo conto, tra l'altro, che un'unica e generale quantificazione non consentirebbe il controllo sulle esattezze delle quantificazioni di ogni singolo componente.

Una decisione che merita di essere segnalata, pur se non del tutto condivisibile, è Cass. 7.11.2014, n. 23778 (in NGCC, 2015, I, 325), est. Rossetti.

Osservo che mi sembra importante indicare il relatore poiché risulta abbastanza evidente che all'interno della terza sezione siano emerse diverse letture della sentenza delle Sezioni Unite del 2008.

La decisione che ha cassato una sentenza della Corte d'Appello di Bologna è infatti condivisibile poiché indubbiamente il giudice di merito aveva per così dire utilizzato una grande varietà di figure riconoscendo in ciascun caso una autonoma fattispecie di danno, ma non sembra possa essere seguita nel ragionamento secondo cui, ad esempio, «la perdita possibilità di intrattenere rapporti sociali non è che una delle “normali” conseguenze della invalidità: nel senso che qualunque persona affetta da una grave invalidità non può non risentirne sul piano dei rapporti sociali». Ciò è vero, ma ogni

persona ne risente in misura diversa, in base all'età, carattere, professione, ecc. per cui il danno alla vita di relazione, o danno esistenziale, deve essere valutato caso per caso e – a mio avviso – rappresenta una componente diversa ed autonoma della invalidità permanente, sia pure valutata con alta percentuale.

Particolarmente apprezzabile mi sembra quanto dettato da Cass. 20.4.2016, n. 7716, non a caso frutto della riflessione del Pres. Travaglino, lo stesso estensore della sentenza delle Sezioni Unite del 2008. Infatti, la sentenza, pur ribadendo i principi dettati dalle Sezioni Unite, mette in luce la necessità di una “adeguata personalizzazione del danno”, peraltro correttamente effettuata dalla sentenza impugnata. In particolare, vengono individuate le diverse voci del danno non patrimoniale, distinguendo “il danno dinamico/relazionale, corrispondente al radicale sconvolgimento della dimensione della vita quotidiana, e cioè di quel rapporto dell'essere umano con la realtà esterna”, dalla “sofferenza morale, scaturente dalla diversa ed intimistica relazione del soggetto con se stesso”. In altri termini, come precisa la Corte, la natura unitaria del danno non patrimoniale deve essere intesa “come unitarietà rispetto alla lesione di qualsiasi interesse costituzionalmente rilevante non suscettibile di valutazione economica” (come già stabilito da Cass. Sezioni Unite 26972/2008). Natura omnicomprensiva significa quindi necessità di valutare tutte le conseguenze che sono derivate dall'evento dannoso con l'unico limite di evitare duplicazioni risarcitorie, assegnando allo stesso pregiudizio diverse denominazioni, evitando soltanto di oltrepassare “una soglia minima di apprezzabilità, al fine di evitare i cosiddetti risarcimenti bagattellari”, come ben precisato da Cass. 4379/2016. In definitiva, si tratta di svolgere il difficile compito di quantificare tutti gli aspetti relativi alla sofferenza umana che deriva dalla lesione di un diritto protetto dalla Costituzione. Soltanto in tal senso può essere condivisa la cosiddetta “sopravvivenza descrittiva” del danno esistenziale, non quindi cancellato come componente del danno non patrimoniale ma al contrario ben individuato quale danno che, soprattutto in caso di lesione della salute, si estrinseca “nella sfera dinamico-relazionale del soggetto, come conseguenza della lesione medicalmente accertabile”. Come viene correttamente osservato, dal punto di vista probatorio è necessaria al riguardo una rigorosa analisi sia dell'aspetto interiore del danno, cioè della sofferenza morale, sia del peggioramento della vita quotidiana, cioè del danno esistenziale del tutto

equiparato nella decisione in esame al danno alla vita di relazione. In altri termini alla sofferenza interiore si accompagna il pregiudizio collegato al deterioramento del quadro complessivo delle relazioni della persona.

È difficile, se non impossibile, quantificare la sofferenza umana. Altrettanto difficile e certamente inverosimile è che la “quantità” della sofferenza possa essere uguale in due diverse fattispecie. D’altra parte si comprende la necessità, soprattutto alla luce di molteplici esigenze, quali celerità e tendenziale parità di trattamento, di “schematizzare”, e può quindi accettarsi il ricorso alla “tipizzazione” costituito dalle cosiddette tabelle, soprattutto con l’integrazione di correttivi che permettono di prendere in considerazione le condizioni soggettive del danneggiato, così come stabilito dal legislatore, disciplinando il danno biologico in materia di assicurazioni. Soffermandoci ancora sugli aspetti probatori, viene ribadito quanto osservato dalle Sezioni Unite nel 2008 circa la possibilità di fornire la prova anche mediante presunzione e ricorso al notorio, e deve essere altresì sottolineata l’importanza di una corretta e dettagliata allegazione, che indubbiamente costituisce la base del ricorso ai suddetti istituti.

Come è noto, proprio sull’aspetto relativo alla possibilità di individuare le suddette (sotto)voci di pregiudizio e in generale alla quantificazione del danno non patrimoniale e quindi del ricorso a schemi prefissati, la dottrina si è divisa. Volendo prendere in considerazione solo i rilievi critici più significativi, si osserva che riconoscere un risarcimento per il dolore ed uno per la modificazione peggiorativa della vita costituirebbe “l’esempio migliore di duplicazione risarcitoria”, poiché la sofferenza genera necessariamente la suddetta modificazione peggiorativa. Tuttavia, condividendo l’orientamento giurisprudenziale sopra esposto, può rilevarsi che l’abituale collegamento tra sofferenza interiore e peggioramento della qualità della vita non significa che si tratti di due diversi eventi dannosi e che sia la prima che il secondo possano variare di caso in caso. Non si tratta pertanto di duplicazione ma di individuazione di aspetti diversi ed autonomi di quell’unico drammatico pregiudizio che chiamiamo danno non patrimoniale.